

Alleg. A



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036

✉ [comune.casteldario@libero.it](mailto:comune.casteldario@libero.it)

Allegato "A"

## REGOLAMENTO COMUNALE PER

"La valorizzazione delle attività Agro-alimentari tradizionali locali.

Istituzione della De.C.O.

Denominazione comunale di origine"



## Art. 1

### Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro- alimentari riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari e loro lavorazioni, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione;

c) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

## Art. 2

### Istituzione del Registro De.C.O. e procedura

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati, per quali si è conclusa positivamente la valutazione della commissione.

## Art. 3

### Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. E' demandata al Consiglio Comunale la valutazione preliminare di ogni istanza presentata, istanza che verrà successivamente istruita da apposita Commissione. La Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione elaborati dalla commissione, i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
2. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia la Commissione nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati n. 1 esperto del settore, n. 1 esperto storico, n. 2 rappresentanti del Comune (n. 1 di maggioranza, n. 1 di minoranza) Fa parte di diritto della Commissione e la presiede, il Sindaco o suo delegato. Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O.

## Art. 4

## Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Castel d'Ario, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui 'ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare, su apposito modello, domanda all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione.

## Art. 5

### La struttura organizzativa

1. La struttura a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Il dipendente, responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
3. Al Sindaco, o al suo delegato, è demandato il potere di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo del marchio De.C.O., da esercitarsi almeno una volta all'anno.

## Art. 6

### Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

## Art. 7

### Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua, mediante i propri organi di governo – Giunta comunale e Sindaco - , forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

## Art. 8

### Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione la domanda di registrazione ai fini dell'ottenimento della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di origine) da più di cinque anni.